

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 6 del 04/01/2014

BONUS ARREDAMENTI

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa
AGEVOLAZIONI

«Bonus arredamento» anche senza bonifico

Possibile pagare con carta di credito o di debito, ma elettrodomestici e mobili devono essere destinati a unità residenziali o parti comuni. Per usufruire della nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di **mobili** e di determinati **elettrodomestici** (c.d. “bonus arredamento”) **non** è **necessario** effettuare i pagamenti mediante **bonifico** bancario o postale, ma si possono utilizzare anche **carte di credito** o di debito.

I mobili e gli elettrodomestici devono però essere destinati all'**arredo di unità immobiliari** residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, oppure delle **parti comuni** di edificio residenziale oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria.

Sono questi i principali **chiarimenti** dell'Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare [29](#) di ieri, che analizza la nuova agevolazione disciplinata dall'art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito nella L. 3 agosto 2013 n. 90.

Come precisato dall'Agenzia, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli **acquisti di:**

- **mobili**, quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché di **materassi** e di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile; **non** sono **agevolabili**, invece, gli acquisti di **porte**, di pavimentazioni (es. il parquet), di **tende** e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;
- **grandi elettrodomestici di classe energetica** non inferiore alla “A+”, ovvero classe “A” per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è **obbligatoria** l'etichetta energetica;
- grandi elettrodomestici per i quali **non** sia ancora previsto l'**obbligo di etichetta energetica**.

Rientrano nei “grandi elettrodomestici”, ad esempio, **frigoriferi**, congelatori, lavatrici, asciugatrici, **lavastoviglie**, apparecchi di cottura, **stufe** elettriche, piastre riscaldanti elettriche, **forni** a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, **ventilatori** elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Per fruire della detrazione, i suddetti beni devono essere **nuovi ed acquistati** nel periodo **dal 6 giugno al 31 dicembre 2013**. Sono detraibili anche le **spese di trasporto** e di **montaggio** dei beni acquistati.

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono però essere “finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione”.

Secondo l'Agenzia, il “bonus arredamento” è **collegato** ai seguenti **interventi edilizi**, in relazione alle **spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013**, per le quali si usufruisce della specifica **detrazione IRPEF “maggiorata” del 50%**:

- **manutenzione ordinaria** sulle **parti comuni** di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
- **manutenzione straordinaria** su singole unità immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;
- **restauro e risanamento conservativo** su singole unità immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;
- **ristrutturazione edilizia** su singole unità immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;
- interventi necessari alla **ricostruzione** o al **ripristino** dell'immobile danneggiato a seguito di **eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti **interi fabbricati**, eseguiti **da imprese** di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva **alienazione** o assegnazione dell'immobile.

L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all'arredo di un **ambiente diverso** da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l'acquisto di un nuovo frigorifero).

L'effettuazione degli interventi sulle **parti comuni condominiali**:

- consente di beneficiare del “**bonus arredamento**” in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle **parti comuni**;
- **non consente** invece ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all'arredo della **propria unità immobiliare** fruendo della nuova detrazione.

La data di **inizio lavori** deve essere **anteriore** a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo.

L'ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non può essere superiore a **10.000 euro**. Al riguardo, viene chiarito che il limite è riferito alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze, o alla **parte comune** dell'edificio oggetto dei lavori edilizi, **prescindendo** dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Il “bonus arredamento” può quindi “**moltiplicarsi**” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'arredo di **più unità immobiliari** oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'impresa

Per fruire della detrazione, i **pagamenti** degli acquisti di mobili ed elettrodomestici e delle relative spese di trasporto e montaggio devono essere effettuati:

- mediante **bonifici bancari o postali** contenenti: la **causale** del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il **codice fiscale** del **beneficiario** della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- oppure mediante **carte di credito** o **carte di debito**; in questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di **utilizzo della carta** da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È inoltre necessario **conservare** la documentazione attestante l'effettivo **pagamento** (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le **fatture di acquisto** dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

AGEVOLAZIONI

«Bonus arredamento» ancora in attesa di chiarimenti

Dopo la conversione del DL 63/2013 permangono numerosi dubbi ed è auspicabile un intervento dell'Agenzia delle Entrate

La nuova **detrazione IRPEF** del **50%** per l'acquisto di **mobili** e di determinati **elettrodomestici**, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. “**bonus arredamento**”), disciplinata dall'art. 16, comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito nella L. 3 agosto 2013 n. 90, presenta numerosi **dubbi applicativi** in relazione ai quali sarebbe opportuno un **intervento chiarificatore** dell'Agenzia delle Entrate, in modo da fornire “certezze” ai contribuenti e agli operatori economici interessati.

L'agevolazione, infatti, presenta alcune **analogie** con quella che era stata introdotta dall'art. 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n. 33, ma le **differenze** esistenti non consentono di estendere *tout court* i chiarimenti che erano stati forniti in passato (circolari Agenzia delle Entrate 16 luglio 2009 n. [35](#) e 23 aprile 2010 n. [21](#)).

La nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli **acquisti di mobili** e, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione, anche di **grandi elettrodomestici** (es. frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici) di **classe energetica** non inferiore alla “A+”

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

(ovvero classe “A” per i forni), in relazione alle apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Con riferimento all'**ambito temporale** di applicazione della nuova agevolazione, la versione originaria del DL 63/2013 non indicava né una data iniziale né una data finale in cui devono essere effettuati gli acquisti dei beni per poter beneficiare della detrazione del 50%. In sede di conversione è stato precisato che sono **agevolabili le spese sostenute dal 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del DL 63/2013); ciò dovrebbe valere anche in relazione agli acquisti di **elettrodomestici**, ancorché introdotti in sede di conversione.

Per quanto riguarda, invece, il “**momento finale**” di applicazione dell'agevolazione in esame, in mancanza di indicazioni normative, considerazioni di **ordine sistematico** porterebbero a ritenere che la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si applichi alle **spese sostenute entro il 31 dicembre 2013**, analogamente alla detrazione del 50% per lavori edilizi.

Le incertezze più rilevanti riguardano però le **tipologie di lavori edilizi**, per i quali si deve usufruire dell'**apposita detrazione IRPEF**, a cui gli acquisti di mobili ed elettrodomestici sono **collegati**. Letteralmente, infatti, la norma fa riferimento soltanto gli interventi di “**ristrutturazione**”; tuttavia, analogamente alla precedente agevolazione, il riferimento non dovrebbe essere solo alla **ristrutturazione edilizia** in senso tecnico, ma anche agli altri interventi di recupero edilizio quali **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo**. Maggiori **dubbi** appaiono invece esserci in relazione alle **altre tipologie** di interventi “minori” (es. esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici, adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), ancorché agevolabili con l'apposita detrazione. In ogni caso, dovrebbe trattarsi di interventi edilizi che danno diritto alla **detrazione IRPEF del 50%**, in relazione alle **spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013**, mentre non dovrebbero rilevare precedenti interventi agevolati al 36%.

La norma richiede la finalizzazione dell'acquisto di mobili ed elettrodomestici all'**arredo** dell'**immobile** oggetto di ristrutturazione, **senza specificare** che si debba trattare di un **immobile “residenziale”**; tale requisito sembra però **implicito** nell'ambito della disciplina in esame e il riferimento agli “immobili residenziali” è contenuto nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2013 n. [100](#), con il quale è stato chiarito che per beneficiare del “bonus arredamento” è necessario pagare le spese mediante **bonifici** bancari o postali in cui devono essere indicati:

- la **causale** del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione;
- il numero di **partita IVA** ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Non sembra quindi possibile beneficiare del “bonus arredamento” se si acquista un **box**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

auto pertinenziale, mentre dovrebbe rilevare l'acquisto di un'unità immobiliare residenziale in un **edificio ristrutturato** da un'impresa.

L'ammontare complessivo della **spesa agevolabile** per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non può essere superiore a **10.000 euro**. Al riguardo, analogamente a quanto era stato chiarito con riferimento alla precedente agevolazione, il limite di 10.000 euro dovrebbe applicarsi in relazione a **ciascuna unità immobiliare** oggetto di ristrutturazione; il “bonus arredamento” può quindi “**moltiplicarsi**” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio. In ogni caso, deve però ritenersi che il limite di 10.000 euro **prescinde** dal numero dei **contribuenti** che partecipano alla spesa.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it